

STATUTO SOCIALE**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA****ARTICOLO 1****Denominazione**

E' costituita una società consortile per azioni denominata:

"S.I.F.A. Soc. Consortile p.a."

La Società consortile ha la forma della società per azioni ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 c.c.

ARTICOLO 2**Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto, tutte le attività finalizzate alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e gestione anche funzionale ed economica degli interventi da realizzarsi mediante finanza di progetto, in relazione alla concessione del complesso denominato Progetto Integrato Fusina - proposta P.I.F. (PIF) costituito fra le altre dalle seguenti opere: moduli di post trattamento dei reflui A e dei reflui B; condotte di adduzione per il riuso dei reflui A e di trasferimento dei reflui B, la fitodepurazione dei reflui A, la condotta di scarico a mare, nonché la progettazione costruzione e gestione delle opere di cui sopra, oltre ad eventuali altre contrattualmente definite.

La società subentra nei rapporti di concessione ex art. 37 quinquies L 109/94, diventando concessionaria a titolo originario e sostituendo pertanto l'aggiudicatario in ogni rapporto con l'amministrazione concedente.

La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 sue integrazioni e /o modifiche.

In ogni caso alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. LGS. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

La Società provvederà comunque al coordinamento ed alla disciplina in forma unitaria delle attività da prestarsi nell'ambito del conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei soci consorziati.

La società persegue le finalità consortili di cui all'art. 2602 Cod. Civ.

La Società potrà in essere tutti i rapporti con i soci e con i terzi e potrà compiere qualsiasi atto, attività, operazione, necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse quelle di studio, ricerca, consulenza, commerciali, industriali, finanziarie, amministrative, contabili, mobiliari e immobiliari nonché la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione di opere dirette alla realizzazione di impianti e/o strutture e la

loro gestione e svolgere qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, abbia pertinenza con l'oggetto sociale.

ARTICOLO 3

Sede

3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Venezia.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nei modi di legge, l'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, nonché istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.

3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, qualora nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 4

Durata

4. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamila/00), ed è suddiviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 (cento) ognuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ed in particolare quelle di cui agli articoli 2350 e 2351.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ARTICOLO 6

Versamenti dei soci

6.1 I versamenti relativi alle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti, nel rispetto delle norme di legge e delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 7

Fondo consortile

7.1 Potrà essere costituito con i contributi dei soci consorziati ed i beni acquistati con detti contributi un fondo consortile finalizzato anche al funzionamento della società ed alla copertura dei costi di gestione.

7.2 L'entità dei contributi, comunque commisurata ai costi di gestione, sarà annualmente deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto unanime dei soci che rappresentino l'intero capitale azionario, su proposta del Consiglio di Amministrazione nei termini ed alle condizioni dallo stesso stabilite.

ARTICOLO 8

Azioni, trasferimento, diritto di prelazione

8.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci potrà prevedere che la delibera possa limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

8.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c.

8.3 Le azioni sono nominative.

8.4 Sino all'ultimazione della fase realizzativa delle opere e, comunque, alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio, le Parti che abbiano concorso a formare i requisiti per l'aggiudicazione della concessione non potranno alienare, in una o più operazioni, una porzione superiore al [50]% della partecipazione da ciascuno di essi inizialmente detenuta, ferma restando la necessità di acquisire il previo consenso dell'Amministrazione concedente alla riduzione, entro i suddetti limiti, delle partecipazioni dei soggetti che abbiano presentato l'offerta per il PIF.

8.5 Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci fondatori, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ai fini dei precedenti commi, per trasferimento si intende sia il conferimento delle azioni in società, sia il pieno trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle stesse o di altro diritto reale sulle stesse.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, nonché relativi alle azioni del socio recedente ex art. 2437 quater c.c..

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà considerarsi espressamente escluso nel caso di cessione e/o trasferimento di

azienda o di un suo ramo, ovvero conferimento in società dell'azienda o di un suo ramo, ovvero operazioni di fusione, o scissione, ovvero escussione di pegno su azioni, che non costituiscono «trasferimento di azioni» ai fini del diritto di prelazione.

Qualunque cessione effettuata in violazione del diritto di prelazione è considerata nulla e non è opponibile alla società e agli altri soci e la cessione eventualmente intervenuta non è trascrivibile sul libro soci. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo in ordine all'esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni a terzi è comunque subordinato al possesso del seguente requisito:

accertamento della sussistenza della adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali nonché economico finanziarie e della assenza delle condizioni impeditive della partecipazione a pubbliche gare previste dalle normative vigenti, in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, dirigenti, direttori tecnici ed amministratori.

8.6 Fermo restando quanto previsto al punto 8.4, non sono soggetti a limitazione trasferimenti di azioni tra soci, né tra un Socio ed una sua controllata e/o controllante.

ARTICOLO 9

Patrimoni destinati

9.1 La società pu^o costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c. e pu^o contrarre finanziamenti destinati ai sensi dell'art. 2447 decies, c.c..

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 33.8 del presente Statuto.

GESTIONE SOCIALE - SOCI

ARTICOLO 10

Gestione sociale

10.1 La Società consortile opererà attraverso la propria struttura, e/o terzi e/o società partecipate nonché avvalendosi dei servizi e delle prestazioni dei soci consorziati secondo piani di riparto delle attività che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto disposto dallo specifico regolamento interno di cui all'articolo 11. In ogni caso dovrà provvedere direttamente, od individualmente o tramite i propri consorziati soci ed avvalendosi delle prestazioni di terzi, al compimento di tutto quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO 11

Regolamento

11.1 La Società consortile con delibera dell'Assemblea Ordinaria da assumersi con il voto favorevole del due terzi del capitale sociale approverà un regolamento interno obbligatorio per i soci con il quale disciplinerà i criteri di ripartizione delle attività tra i soci, nonché i criteri di affidamento delle prestazioni, attività e/o servizi da fornirsi ai e da prestarsi dai Soci Consorziati che li svolgeranno con piena autonomia gestionale, utilizzando le strutture a loro disposizione, previa pattuizione del corrispettivo.

11.2 Il regolamento stabilirà inoltre i criteri di determinazione dei corrispettivi cui la società avrà diritto per l'attività svolta a favore dei Soci Consorziati.

11.3 Il regolamento disciplinerà altresì i criteri di riparto degli eventuali costi della Società.

11.4 Ogni variazione e modifica di detto regolamento sarà deliberata con le medesime modalità di approvazione del regolamento stesso.

Tutti gli aspetti di natura organizzativa e gestionale restano demandati al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Compagine sociale

12.1 Possono diventare soci della società solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8.5 del presente Statuto.

12.2 Il possesso dei requisiti prescritti risulta essere una condizione essenziale ed imprescindibile al fine dell'ammissione e della successiva permanenza all'interno della società, con la conseguenza che il venir meno della descritta condizione, anche per uno solo dei requisiti, determinerà l'esclusione del socio.

Tale esclusione dalla Società è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci (i voti spettanti al socio da escludere non si computeranno ai fini dei quorum). Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate, dal legale rappresentante della Società all'interessato, mediante lettera raccomandata a. r., entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione, da parte del socio escluso, della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione. Il socio escluso, qualora la perdita dei requisiti non sia ad esso imputabile, ha diritto al rimborso della partecipazione ad un valore da calcolarsi.

12.3 Chi desidera diventare socio della società deve presentare domanda alla società stessa, specificando i propri dati sociali, i requisiti sopra specificati, oltre che la quota che intende sottoscrivere, dichiarando di essere pienamente edotto delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società.

12.4 L'ingresso nella società di nuovi soci potrà avvenire previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni di cui al presente articolo, e che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci, che delibererà con due terzi del Capitale Sociale sulla ammissione e sulla conseguente quota, di capitale, rappresentata da azioni da sottoscrivere.

ARTICOLO 13

Doveri dei soci

13.1 I soci per tutta la durata della loro partecipazione alla Società, si impegnano a prestare la più ampia collaborazione affinché la Società stessa possa conseguire gli scopi che si propone; in particolare ciascun socio si obbliga:

a) a versare i contributi al fondo consortile nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci, in conformità a quanto previsto nel presente Statuto;

- b) a rimborsare alla società consortile i costi delle prestazioni da questa eseguite nel suo specifico interesse;
- c) ad osservare ed eseguire, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

ARTICOLO 14

Recesso

14.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno diritto di recedere dalla società in relazione al disposto di cui all'articolo 21.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione delle clausole compromissorie).

14.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo che provvederà a convocare l'assemblea dei soci affinché assuma le delibere conseguenti alla richiesta del socio.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

14.3 La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti della società dal momento di ricezione della lettera raccomandata di cui sopra.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4 Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenendo conto del valore nominale.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

14.5 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

14.6 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

14.7 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 15

Soggezione ad attività di direzione e controllo

15.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2° c.c.

ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

ARTICOLO 16

Competenze dell'assemblea ordinaria

16.1 L'assemblea ordinaria delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364 c.c., sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria:

a) approva il regolamento della Società di cui all'articolo 13 del presente Statuto;

16. 2 Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

b) l'approvazione del bilancio; e deliberazioni in materia di ripartizione degli utili di esercizio;

c) la nomina e la revoca degli amministratori;

d) la nomina del Presidente;

e) la nomina del Vice Presidente;

f) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

g) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;

h) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

i) la assunzione di finanziamenti con garanzia da parte dei Soci;

l) la nomina del soggetto incaricato della revisione contabile.

ARTICOLO 17

Competenze dell'assemblea straordinaria

17.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2365 c.c., sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 18

Convocazione dell'assemblea

18.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

18.2 L'assemblea pu \blacksquare essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

18.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea pu \blacksquare essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

18.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad essi collegati per via telematica;

b) le materie all'ordine del giorno;

c) se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;

d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

18.5 L'assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 2366 comma III, con raccomandata A.R. o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

18.6 Le assemblee saranno tuttavia valide ed atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità ora dette, qualora sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 19

Assemblee di seconda convocazione

19.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

ARTICOLO 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L'assemblea in seduta ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. Tuttavia la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, non si intende approvata, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione. Inoltre, per le deliberazioni di cui all'articolo 7 (Fondo Consortile), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità del capitale.

ARTICOLO 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea in seduta straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatta eccezione per le delibere riguardanti (i) il cambiamento dell'oggetto sociale, (ii) trasformazione della società, (iii) scioglimento anticipato; (iv) proroga della società; (v) revoca dello stato di liquidazione; (vi) trasferimento della sede all'estero; (vii) emissione di azioni a voto limitato (ai sensi dell'articolo 2369, comma quinto, c.c.) per le quali delibere dovrà constare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno di due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 22

Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno un'azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

ARTICOLO 23

Rinvio dell'assemblea

23.1 I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea non oltre 5 giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.2 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

24.3 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti titolari in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

24.4 Ai sensi dell'articolo 2370, comma 3°. gli amministratori in seguito alla consegna dei titoli legittimanti sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

24.5 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o

collaboratore, anche se ci non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non pu rappresentare pi di un socio.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della societ.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle societ controllate.

ARTICOLO 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

26.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o pi scrutatori anche non soci. Non occorre la presenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere per modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nel successivo articolo 28 del presente Statuto.

27.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in pi luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

ARTICOLO 28

Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 E' possibile l'espressione del voto per corrispondenza con le modalità seguenti solo in ipotesi di espressa previsione nell'avviso di convocazione:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci.

b) L'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

c) In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto ed abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto.

d) Il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) Se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) Il conto delle schede per il voto per corrispondenza avviene: al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) Il titolare del diritto di voto su ogni proposta dovrà espressamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle singole proposte di voto allegate all'ordine del giorno;

h) Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

ARTICOLO 29

Annullamento delle deliberazioni assembleari

29.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento (5%) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 30

Consiglio di Amministrazione

30.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) membri scelti anche tra non soci.

ARTICOLO 31

Nomina del Consiglio di Amministrazione

31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

31.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

31.3 Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente 30.1, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 32

Divieto di concorrenza

32.1. Gli amministratori possono svolgere incarichi e ricoprire cariche in società che svolgono attività in concorrenza con la Società, per le finalità di cui all'oggetto sociale e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 c.c..

ARTICOLO 33

Convocazione funzionamento e deliberazioni del Consiglio

33.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

33.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne faccia domanda almeno uno dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.

33.3 La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma fax, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno con 2 giorni di anticipo.

33.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

33.5 Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in un paese all'interno dell'Unione Europea.

33.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

33.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, è soggetta ai medesimi vincoli previsti per lo stesso procedimento in assemblea.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.

33.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

33.9 Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre in ordine a:

1) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l'Assemblea Ordinaria;

2) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore;

3) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore e loro modifiche;

4) approvazione e modifica di eventuali piani pluriennali o business plan;

5) Costituzione di patrimoni e finanziamenti destinati.

33.10 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

33.11 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

ARTICOLO 34

Poteri del Consiglio di amministrazione

34.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro.

34.2 Il Consiglio può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri di Amministrazione.

In tal caso il Consiglio potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito per in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'articolo 2389 c.c.

Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

34.3 Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

ARTICOLO 35

Presidente del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri, un Vice Presidente con funzioni di vicario; può inoltre nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

35.3 Al Vicepresidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni di Presidente.

ARTICOLO 36

Rappresentanza sociale

36.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio.

In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente e, in subordine a un Consigliere preventivamente designato dal Presidente.

La firma di chi sostituisce il Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società può essere attribuita anche agli Amministratori, nei limiti delle deleghe e funzioni attribuite.

ARTICOLO 37

Remunerazione degli amministratori

37.1 Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese assunte per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

37.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

ARTICOLO 38

Collegio sindacale

38.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

38.2 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplementi, ne nomina il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

38.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

38.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

38.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 33.6 del presente Statuto.

ARTICOLO 39

Controllo contabile

39.1 Il controllo contabile sarà svolto da un Revisore contabile o da una Società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, che deve:

a) verificare nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

39.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

39.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

39.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

39.5 Il Revisore o la Società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 40

Esercizi sociali

40.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge in

materia, alla redazione del progetto di bilancio sociale e delle relazioni previste dalla legge.

40.2 Il bilancio di esercizio è certificato dalla Società di revisione.

ARTICOLO 41

41.1 Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

41.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento ed ai diritti che attribuiscono.

41.3 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42

Nomina liquidatori

42.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge nonché per le cause di cui all'art.2611 c.c..

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

In tal caso, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti.

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 43

Rinvio

43.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di società per azioni e delle leggi speciali in materia.

F.TO SERGIO TREVISANATO

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.